

CIRCOLARE DI STUDIO
A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

Lecco, 3 novembre 2016

Circolare di aggiornamento 3/2016

Gentilissimi Signori Clienti,

Paolo Calato

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Mirko Fazzini

Partner
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Marco De Bortoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Gianluca Delbarba

Revisore Legale dei Conti

STUDI COLLEGATI

Omega Data Systemsrl

Consulenza del lavoro
Via IV Novembre, 1
23014 - Delebio (SO)

**Pennino & Associati
Dottori Commercialisti**

*Consulenza fiscale, societaria
e finanziaria*
Via del Rione Sirignano, 7
80121 - Napoli

**Studio Legale Associato
Bagassi-Scinetti**

Viale Stelvio, 54
23017 - Morbegno (SO)

Portiamo alla Vostra attenzione, con la presente circolare, le novità introdotte decreto collegato alla legge di bilancio 2017.

Trattandosi di documento di sintesi, lo Studio rimane a completa disposizione per approfondire gli aspetti di maggiore interesse nel rispetto delle differenti esigenze dei singoli Clienti.

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale (**D.L. n. 193/2016**) che prevede numerose e significative disposizioni relative all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione.

Le principali novità, in sintesi, sono:

- lo **scioglimento di Equitalia** a partire dal 1° luglio 2017, che verrà sostituita dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- la **definizione agevolata delle cartelle** con il pagamento della quota capitale e l'esclusione degli interessi di mora;
- la **riapertura delle Voluntary Disclosure** con scadenza al 31 luglio 2017;
- la **trasmissione dei dati IVA trimestrali**.

Sono altresì previste riduzioni di adempimenti, quali la comunicazione dei dati sui contratti di leasing, l'invio dei dati sugli acquisti intracomunitari e le comunicazioni per operazioni con Paesi Black-list.

Sommario

1. Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche
2. La "soppressione" di Equitalia e il potenziamento dell'attività di riscossione
3. La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia
4. Voluntary Disclosure bis

1. Comunicazioni IVA trimestrali e comunicazioni dati liquidazioni periodiche

Il Decreto in commento prevede l'introduzione di comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA, con l'eliminazione dello spesometro.

Il nuovo decreto prevede di trasmettere in maniera telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

- a) una **comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento**, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni. Per l'adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, **è riconosciuto un credito d'imposta una tantum di 100 euro** a favore dei soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall'Agenzia Entrate.

- b) una **comunicazione con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito**. Dall'obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione di liquidazioni periodiche.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono **soppressi gli elenchi Intrastat**;
- **cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA**. In particolare:
 - per l'IVA relativa al 2016, l'adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;
 - per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo;
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 **non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list**;

2. La "soppressione" di Equitalia e il potenziamento dell'attività di riscossione

Il Decreto dispone lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017 e a decorrere dalla stessa data l'attività di riscossione nazionale sarà attribuita all'Agenzia Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione.

All'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe essere consentito **l'accesso a tutte le banche dati (di enti locali, INPS, INAIL), compreso gli archivi dei rapporti finanziari**; potrà quindi agire conoscendo nel dettaglio la situazione economica (per esempio redditi di lavoro) e finanziaria (disponibilità bancarie) del debitore. Le azioni di recupero dovrebbero perciò essere più tempestive ed efficaci.

3. La definizione agevolata delle cartelle di Equitalia

Il D.L. n. 193/2016 prevede una sanatoria per le cartelle di Equitalia per ogni pendenza aperta, inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

In caso di adesione alla sanatoria **verranno cancellati**:

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi;
- somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno **da pagare** solo:

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive.

In caso di adesione **il pagamento del residuo debito** dovrà però avvenire **in unica soluzione o in 4 rate** (con gli interessi del 4,5% annuo).

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria deve presentare l'istanza (tramite apposito modello) entro il 22 gennaio 2017 e l'Agenzia Entrate deve ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze in massimo 180 giorni. **La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.**

Altri aspetti rilevanti:

- il tardivo, mancato o insufficiente pagamento anche di una rata determinerà l'irrevocabile decadenza dalla definizione;
- a tale definizione agevolata non possono applicarsi le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate);
- della definizione può fruire anche chi ha già pagato parzialmente (ma non per le somme già pagate; non sono previsti rimborsi).

4. Voluntary Disclosure bis

Il D.L. n. 193/2016 dispone una riapertura dei termini dell'edizione del 2015 della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) che consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero e gli imponibili di fonte italiana.

Sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31 luglio 2017 ed integrare le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.

I termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni scadranno il 31 dicembre 2018.

Entrata in vigore del Decreto Legge n. 193/2016

Il D.L. in commento è entrato in vigore in data 24 ottobre 2016, giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e potrà subire variazioni in sede conversione.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento od approfondimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.